



Sentenza n. 215 del 2023

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Marco D'Alberti
decisione dell'8 novembre 2023, deposito dell'11 dicembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 69 del 2023

parole chiave:

CAMERE DI COMMERCIO – DECRETAZIONE D'URGENZA – LEGGE DI
CONVERSIONE – DIFETTO DI OMOGENEITÀ

disposizione impugnata:

- art. 54-*ter*, comma 2, del [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con
modificazioni, nella [legge 23 luglio 2021, n. 106](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 77, secondo comma, 97, secondo comma, e 117, terzo e quarto comma, della
[Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

Con sentenza non definitiva, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, 97, secondo comma, e 117, terzo e quarto comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.

La disposizione censurata disciplina la fase transitoria che precede l'attuazione della riforma del sistema camerale della Regione Siciliana, di cui al comma 1 del medesimo articolo, **prevedendo l'istituzione** – «anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti» – **di due nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA)**, quella di Catania e quella di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani e stabilendo, inoltre, che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, è nominato un commissario per ciascuna di queste nuove CCIAA.

La Corte costituzionale, per ragioni di ordine logico, esamina per prima **la questione relativa alla violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.**, in quanto attinente ai presupposti del corretto esercizio della funzione normativa primaria e, quindi, avente carattere pregiudiziale. Tale questione **è dichiarata fondata**.

La censura del rimettente, in particolare, si incentra sul difetto di omogeneità dell'art. 54-ter, comma 2, rispetto al contenuto e alle finalità del d.l. n. 73/2021, in cui tale disposizione è stata introdotta in sede di conversione in legge.

La Corte, pertanto, procede a verificare se il contenuto della disposizione censurata sia funzionalmente correlato all'originario decreto-legge, alla stregua dei molteplici indicatori individuati nel tempo dalla giurisprudenza costituzionale: dalla «coerenza della norma rispetto al titolo del decreto e al suo preambolo» alla «omogeneità contenutistica o funzionale della norma rispetto al complessivo apparato normativo del decreto-legge»; dallo «svolgimento dei lavori preparatori» al «carattere ordinamentale o di riforma della norma». In primo luogo, la Corte si sofferma sul contenuto e sulle *rationes* giustificative dell'intervento d'urgenza di cui al d.l. n. 73/2021, sottolineando come si tratti di **un provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo, ma volto alla finalità unitaria di introdurre misure di sostegno economico in svariati settori produttivi, in relazione alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica.**

In secondo luogo, la Corte si sofferma sulle previsioni recate dalla **disposizione introdotta in sede di conversione**, ponendo in evidenza come questa operi un **intervento che attiene alla configurazione e alla concreta operatività di alcune delle CCIAA siciliane, ossia di soggetti non considerati, nemmeno indirettamente, dall'originario decreto-legge**, peraltro senza che emerga, dall'esame dei lavori preparatori che hanno portato all'inserimento della disposizione censurata, alcun collegamento teleologico con gli originari ambiti di intervento del decreto-legge.

Secondo il giudice delle leggi, inoltre, l'intervento recato dalla disposizione al suo esame non è qualificabile, a differenza di quanto sostenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in termini di misura temporanea di sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. **La disposizione censurata, infatti, si prefigge una finalità di carattere ordinamentale**, consistente in una nuova configurazione delle CCIAA siciliane, in vista della definitiva riorganizzazione del sistema camerale siciliano, **la quale prescinde, dunque, dall'emergenza pandemica e non si pone nell'ottica di interventi temporanei di sostegno alle imprese.**

Al tempo stesso, la disciplina introdotta dall'art. 54-ter, comma 2, **risulta del tutto estranea anche alla finalità di assicurare la «continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali»**, richiamata nel preambolo del d.l., sia perché le CCIAA non sono qualificabili come enti territoriali, sia perché «la disposizione censurata delinea un assetto che si discosta in modo significativo dal precedente, anche sul piano procedurale, prevedendo elementi di notevole discontinuità rispetto alla precedente configurazione delle CCIAA siciliane».

Peraltro, a ulteriore sostegno delle proprie argomentazioni, la Corte ricorda come **anche il Presidente della Repubblica, nella lettera inviata il 23 luglio 2021 ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge n. 106 del 2021, abbia segnalato l'estraneità della disposizione censurata** sia rispetto alle finalità perseguite dal d.l. n. 73/2021, sia rispetto alle materie che quest'ultimo disciplina.

In definitiva, **dall'esame della genesi, del contenuto e della *ratio* della disposizione censurata emerge**, secondo la Corte, **la sua palese estraneità rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge in cui la stessa è stata inserita, il che si traduce nella violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto del necessario requisito**

dell'omogeneità, in assenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni del decreto-legge originario e quella introdotta, con emendamento, in fase di conversione.

La Corte, in conclusione, ricorda come «**il rispetto del requisito dell'omogeneità e della interrelazione funzionale tra disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione**» – alla stregua del quale la seconda non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli presenti nel primo, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico – «**sia di fondamentale importanza per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa**».

Lorenzo Madau